


**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DELLA SACCISICA"**



Denominazione, Sede e scopo

ARTICOLO - 1 Denominazione

- 1.1 È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata: "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DELLA SACCISICA" con sigla "CER DELLA SACCISICA".
- 1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

ARTICOLO - 2 Sede

- 2.1 L'Associazione ha sede in Brugine, via Roma n. 94 C.A.P. 35020 c/o Villa Roberti.
- 2.2 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO - 3 Durata


- 3.1 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.


ARTICOLO - 4 Oggetto sociale

- 4.1 Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica". L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità.
- 4.2 La partecipazione all'associazione "CER DELLA SACCISICA" non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.
- 4.3 L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:
- i) lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
 - ii) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
 - iii) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
 - iv) la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
 - v) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
 - vi) la promozione e la valorizzazione legata allo sviluppo del welfare territoriale in Saccisica; l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
 - vii)

- vii) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.
- 4.4 Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini.
- 4.5 L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
- 4.6 L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.
- 4.7 È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge. L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.
- 4.8 L'Associazione opererà in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali consistenti nel fornire benefici ambientali, economici o sociali ai membri della comunità e/o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
- 4.9 I poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- 4.10 La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
- 4.11 La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione ferme restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- 4.12 L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione come previsto all'Appendice B delle Regole Operative.

Patrimonio ed esercizi sociali

- 
- ARTICOLO - 5 Patrimonio**
- 5.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
- i) dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
 - ii) dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
 - iii) da eventuali contributi, donazioni e lasciti;
 - iv) da eventuali fondi di riserva;
 - v) dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo (d'ora in poi, solo C.D.);
 - vi) da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
- 5.2 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.
- 5.3 È fatto obbligo, in caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoga.
- ARTICOLO - 6 Esercizio sociale**
- 6.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
- 6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il C.D. predispone il Rendiconto economico finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Rendiconto deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.
- 6.3 Il Rendiconto deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è redatto, di regola, facendo riferimento agli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
- ARTICOLO - 7 Soci**
- 7.1 Sono ammessi come soci persone fisiche, le piccole o medie imprese, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che producono e/o consumano energia e che rispondono ai requisiti di cui all'Art. 42 bis del Decreto Legge 162/2019 - convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" - e condividono gli scopi dell'Associazione.
- 7.2 La partecipazione alla comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d) del decreto citato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. La partecipazione alla CER non deve costituire attività commerciale e/o industriale principale.
- 7.3 I soci si distinguono in:
- i) fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
 - ii) ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione successivamente alla costituzione nonché i soci fondatori ancora membri dell'associazione.
- 7.4 Tutti i soci, fondatori e ordinari, sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal C.D. e ratificato dall'Assemblea.
- 7.5 La qualifica di socio dà diritto:
- i) a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;




- ii) a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- iii) ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- iv) a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.
- 7.6 La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del C.D., contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.
- 7.7 All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale, operativo conseguente alla sua adesione all'Associazione.
- 7.8 I soci sono consapevoli di quanto disposto alle lettere a) e b) comma 4 art. 42 bis del decreto legge citato e che conseguentemente la CER nella persona del suo Presidente è individuato univocamente quale soggetto referente, responsabile del riparto dell'energia condivisa a cui potrà essere demandato la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) Spa.
- 7.9 Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
- 7.10 I soci mantengono i propri diritti e obblighi di clienti finali, in particolare sono tenuti alla stipula di autonomi contratti per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata dalla rete elettrica attraverso il punto di connessione alla rete della sua unità immobiliare.

ARTICOLO - 8 Diritti e doveri degli associati

- 8.1 Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.
- 8.2 Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica.
- 8.3 Tutti gli associati hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
 - partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
 - esaminare i libri sociali.
- 8.4 I Soci dell'Associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.
- 8.5 Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dall'organo di amministrazione.
- 8.6 Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
- 8.7 Gli associati nominano la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dall'art. 42bis, comma 5, lett. c), DL 162/2019.

ARTICOLO - 9 Esclusione

- 9.1 I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del C.D., la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del C.D., alla esclusione del socio, salvo la ratifica dell'Assemblea.

- 
- 9.2 L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del C.D.
 - 9.3 È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

ARTICOLO - 10 Recesso

- 10.1 Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo da inviarsi almeno 30 gg prima dalla data in cui si intende far valere gli effetti del recesso stesso.
- 10.2 In caso di recesso restano dovuti gli eventuali corrispettivi concordati per la partecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

ARTICOLO - 11 Effetti

- 11.1 La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.
- 11.2 La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.
- 11.3 Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (p.es. costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.
- 11.4 Le quote associative sono impignorabili, insequestrabili e non trasmissibili per successione.

Organî e amministrazione

ARTICOLO - 12 Organi

- 12.1 Gli organi della Associazione CER della SACCISICA sono:
 - i) l'Assemblea degli associati;
 - ii) il Presidente;
 - iii) il Consiglio Direttivo (C.D.);
- 12.2 Gli atti degli Organi associativi sono di regola pubblici ed accessibili.
- 12.3 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
- 12.4 Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

ARTICOLO - 13 Amministrazione

- 13.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri, scelti tra i soci, fondatori ed ordinari.
- 13.2 I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del C.D. avviene in sede di approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio di carica. Il primo C.D. viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione.
- 13.3 Qualora venga meno un consigliere, il C.D., alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.
- 13.4 Il C.D. si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il C.D. è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO - 14 Consiglio Direttivo

- 14.1 Il C.D. nomina al suo interno un Presidente, ed un Vice-Presidente.
- 14.2 Funzioni del Presidente sono:
 - i) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - ii) convocare il C.D. e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 - iii) verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il C.D. e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.
- 14.3 Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del C.D., salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.
- 14.4 Funzione del Vice-Presidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.
- 14.5 Il Presidente ha facoltà di nominare un tesoriere scelto all'interno del Consiglio Direttivo o dell'assemblea dei soci

ARTICOLO - 15 Riunioni Consiglio Direttivo

- 15.1 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Rendiconto e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

ARTICOLO - 16 Poteri Consiglio Direttivo

- 16.1 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.
- 16.2 Il Consiglio redige il regolamento inerente alla ripartizione dei benefici tra i soci vincolante per tutti i membri dell'associazione.
- 16.3 Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

ARTICOLO - 17 Deleghe


- 17.1 Il C.D. può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

ARTICOLO - 18 Assemblea

- 18.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.
- 18.2 I soci sono convocati in Assemblea dal C.D. almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.
- 18.3 Ogni atto dell'assemblea è pubblico ed accessibile ai soci.

ARTICOLO - 19 Competenze assemblea

- 19.1 L'Assemblea delibera sul Rendiconto predisposto dal C.D., sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del C.D., sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

- 
- ARTICOLO - 20 Intervento**
- 20.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può portare più di tre voti oltre al proprio.

- ARTICOLO - 21 Funzionamento**
- 21.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.
- 21.2 Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

- ARTICOLO - 22 Quorum**
- 22.1 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.
- 22.2 Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno il 50% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- ARTICOLO - 23 Comitato tecnico scientifico**
- 23.1 L'Assemblea potrà nominare un Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.), con poteri consultivi, composto dal Presidente del C.D., dal Vicepresidente del C.D., da alcuni soci e da personalità in campo scientifico, culturale, sociale, che possano contribuire alla gestione e sviluppo dell'Associazione. L'Assemblea, al momento della nomina del Comitato Tecnico Scientifico, ne stabilirà il numero dei componenti, che dovrà essere in numero dispari superiore ad uno, e la durata.
- 23.2 Il C.T.S. sovraintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

- ARTICOLO - 24 Scioglimento**
- 24.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno metà degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.
- 24.2 In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoga.

Norme generali

- ARTICOLO - 25 Norme generali**
- 25.1 Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

